

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 19 DIC. 2000

=====

ADDI' **19 DIC. 2000** NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:


STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....OMISSIS

ASSENTI: TUTTI PRESENTI

DELIBERAZIONE N° 2580

OGGETTO: deliberazione concernente: Proroga delle forme associative di continuita
assistenziale fino al 31.3.2001 realizzate dai medici di medicina generale.



OGGETTO: Proroga delle forme associative di continuità assistenziale fino al 31.3.2001 realizzate dai medici di medicina generale.

La Giunta Regionale

Su proposta dell'Assessore per le Politiche della Sanità;

Visto il D.P.R. 28 luglio 2000, n.270 concernente il *Regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale*;

Premesso che il Capo VI dell'Accordo Collettivo Nazionale per la Disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale (MMG) di cui al D.P.R. 20.7.1996, n. 484 prevedeva ambiti convenzionali regionali entro i quali potevano essere definite le prestazioni e le attività aggiuntive svolte dai medici; la sperimentazione di forme associative di MMG; le modalità economiche che, con la stipula di accordi aggiuntivi regionali, consentissero il potenziamento della tutela sanitaria attraverso l'intensificazione dell'assistenza sul territorio e favorissero contestualmente le attività associative fra i medici per garantire una più capillare assistenza individuando anche criteri per migliorare l'attuazione della medicina di gruppo;

Viste, rispettivamente, la deliberazione del 11 aprile 2000, n.1307 e la successiva deliberazione 21 aprile 2000, n.1423 che, attraverso Accordi integrativi siglati con le OO.SS di categoria maggiormente rappresentative dei medici di medicina generale, hanno reso possibile la costituzione di forme associative di medici di medicina generale, Unità associative Territoriali (UAT) per garantire la continuità assistenziale diurna agli assistiti per 12 ore giornaliere (dalle 8-20), dal lunedì al venerdì e il sabato o i prefestivi dalle 8 alle 14, ad integrazione degli abituali obblighi contrattuali impegnandosi ad assicurare profili integrati di assistenza e a contenere le forme di ricovero improprio;

Preso atto che l'aggregazione dei MMG ha avuto anche la finalità di promuovere una cultura associativa finalizzata al miglioramento dell'assistenza sanitaria pubblica e gli aspetti organizzativi sono stati utilizzati per sperimentare una modellistica gestionale più avanzata con forme di verifica dell'operatività in cui sono stati individuati indicatori di processo e di obiettivo, definiti il 31 luglio 2000 nel Disciplinare tecnico, previsto dalla citata deliberazione n.1423/00;

Rilevato che le esperienze realizzate attraverso le suddette forme associative hanno fatto conoscere e garantito la continuità assistenziale agli assistiti, i quali sono stati direttamente informati attraverso un depliant dell'offerta assistenziale e le modalità di accesso alle prestazioni: visita ambulatoriale e domiciliare, e che, nei casi di riconosciuta urgenza, il singolo medico della UAT operante su numero telefonico dedicato poteva fornire a favore di tutti pazienti afferenti ai medici componenti il gruppo o l'associazione;

Rilevato, altresì, che la citata deliberazione n.1423/00, aveva previsto di verificare, con l'entrata in vigore del nuovo accordo collettivo nazionale, se fosse compatibile la proroga delle esperienze in atto da parte dei MMG che avevano aderito e conseguentemente si potesse autorizzare il proseguimento delle attività su base volontaria in rapporto alle nuove disposizioni con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 40 e dagli ambiti convenzionali regionali del Capo VI del D.P.R., n.270/00;



Tenuto conto che il Comitato regionale permanente, previsto dall'art.12, del citato D.P.R. n.270/00, costituirà la sede per definire gli accordi regionali, per formulare proposte per una corretta applicazione delle norme dell'accordo stesso ed, in particolare, con successivi accordi regionali per sperimentare modelli operativi più complessi nell'ambito delle attività di continuità assistenziale in atto;

Ritenuto, pertanto, opportuno prorogare fino al 31.3.2000 le attività di continuità assistenziale in atto, realizzate dai MMG in associazione, al fine di non interrompere e disperdere le esperienze realizzate che trovano un'ampia rispondenza nei nuovi istituti contrattuali tesi a rafforzare le forme di associazionismo basate su analoghi criteri e, conseguentemente, il potenziamento dell'assistenza sul territorio potrà trovare una ulteriore formalizzazione ed impulso in seno al citato Comitato Regionale;

Rilevata la necessità di definire le modalità della proroga al 31.3.2001:

- a) la prosecuzione da parte dei MMG, componenti le Unità associative Territoriali al 31.12.2000, si realizza su base volontaria;
- b) non sono previsti in questa fase nuovi inserimenti di MMG;
- c) il referente organizzativo curerà i rapporti con l'ASL, il distretto di appartenenza e la Regione Lazio;
- d) I referenti, se tutti i componenti MMG intendono proseguire fino al 31.3.2001, debbono:
 - d.1) garantire le attività mantenendo lo stesso profilo assistenziale già concordato e precedentemente definito e sottoscritto in base a quanto stabilito dalla deliberazione n.1423/00 e relativo Disciplinare tecnico;
 - d.2) effettuare riunioni mensili di staff per la condivisione degli obiettivi;
 - d.3) aderire alla progettualità regionale in termini di prescrizione del farmaco generico;
 - d.4) incrementare la prescrizione del farmaco generico nella ATC soggetti a nota limitativa 66;
- e) Il MMG che, di contro, intende comunicare la cessazione della propria partecipazione alla Unità Associativa territoriale utilizzerà la modulistica inserita nell'allegato 2 del Disciplinare tecnico dandone tempestiva comunicazione all'Azienda Usl e al Distretto di competenza nonché alla Regione Lazio;
- f) I MMG, componenti di una Unità Associativa territoriale, che intendono sciogliersi o non proseguire, utilizzeranno analogamente la modulistica inserita nell'allegato 3 del Disciplinare tecnico dandone tempestiva comunicazione all'Azienda Usl e al Distretto di competenza nonché alla Regione Lazio;
- g) le categorie di remunerazione per costo di assistito espresso in migliaia di lire sono le seguenti:
 - incentivo di funzione, pari a 0,8 per la medicina in associazione e 0,6 per la medicina di gruppo;
 - incentivo di risultato, pari a 0,6, fermo restando la valutazione e le modalità di riconoscimento prevista dalla citata deliberazione n.1423/00 per il trimestre (1 gennaio/ 31 marzo 2001);

Ritenuto opportuno che l'Agenzia di Sanità pubblica, al fine della corresponsione delle quote facenti parte dell'incentivo di risultato, provveda anche per il periodo di proroga alla valutazione e accertamento dei risultati conseguiti in base agli obiettivi generali e specifici come definiti nel Disciplinare tecnico;

Considerato che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art.17/ comma 32, della legge 15.05.1997, n.127;



all'unanimità,

DELIBERA

- di prorogare gli interventi in atto fino al 31.3.2001 nei termini e nei modi indicati in premessa che si intendono espressamente e integralmente richiamati, di cui alla deliberazione n.1423 del 21.4.2000 realizzati dai MMG nelle forme in associazione previste ed operanti alla data di adozione del presente provvedimento;
- di invitare le Aziende Usl a tutti gli adempimenti di competenza previsti dal presente provvedimento e dalla deliberazione n.1423/00 e relativo Disciplinare Tecnico notificato dalle Aziende stesse ai MMG;
- di invitare l'Agenzia di Sanità Pubblica a valutare e ad accertare i risultati, conseguiti nel trimestre di proroga, in base agli obiettivi generali e specifici per la corresponsione delle relative quote di incentivo, come espressamente previsto nel Disciplinare tecnico di cui alla deliberazione n.1423/00;
- gli oneri finanziari del presente provvedimento fanno capo alle quote del fondo sanitario regionale assegnate alle Aziende Usl;
- di autorizzare l'Assessore per le politiche della Sanità ad emanare direttive, ove necessario, per dare concreta attuazione al presente provvedimento.

La presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art.17, comma 32 della legge 15.05.1997, n.127:

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE

21 DIC. 2000

